

La valutazione finale a.s. 2020/2021

Premessa

Il documento, approvato in via definitiva dal collegio docenti del 3.06.2021, ripercorre con integrazioni e modifiche la delibera del collegio dei docenti nell'a.s.2018/2019

Parte generale

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

La proposta di voto finale del docente deve considerare tutto l'andamento dell'anno scolastico, assumendo come elementi da valutarsi sia i voti riportati, sia ogni altro elemento di giudizio a disposizione del docente. Le motivazioni della proposta devono essere sintetizzate nell'apposito spazio del registro elettronico.

Ciascun docente avrà valutato gli elaborati coerentemente con i criteri elaborati dall'Istituto, collegio e dipartimenti, con la propria programmazione didattica e con le indicazioni del protocollo di Didattica Digitale Integrata.

Ciascun docente formulerà la propria proposta di voto e il consiglio di classe procederà alla valutazione sulla base dell'attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Alcuni criteri generali

Esiti

In base alle disposizioni attuali, negli scrutini finali gli alunni possono passare all'anno successivo, non essere promossi o avere una sospensione del giudizio su alcune materie sulle quali sostenere una verifica finale (e relativo scrutinio integrativo), che deve avvenire entro l'anno scolastico o, eccezionalmente, entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

"Debito"

- Se lo studente non supera il "debito" prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ripete la classe.
- Sarà il docente che assegna il "debito", in base alle indicazioni del Dipartimento disciplinare:
 - ❖ ad indicare quali siano gli obiettivi su cui l'alunno ha bisogno del recupero;
 - ❖ a fornire un modello di prova che gli alunni possano tenere a riferimento (incluse indicazioni sulla prova orale e/o pratica) e le relative griglie di valutazione;
 - ❖ a predisporre la prova di verifica da depositare in Segreteria. **[entro il 10 giugno]**

Si ricorda che

- in sede di scrutinio finale tutti gli alunni (anche con programmazione non curricolare) devono essere valutati su tutte le materie, eventualmente sulla base di una programmazione individualizzata o personalizzata nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
- tutti i voti ed in particolare quelli con esiti negativi devono essere accompagnati da un giudizio/motivazione.
- Tutte le proposte di voto dovranno essere fatte su un congruo numero di valutazioni eventuali "NC" possono essere assegnati solo in presenza di una assenza continuata per tutto il secondo periodo.

- Il mancato svolgimento di percorsi di recupero nelle materie in cui uno studente sia risultato insufficiente in occasione della valutazione intermedia può invalidare l'esito negativo dello scrutinio stesso.
- Può invalidare l'esito dello scrutinio la mancata applicazione della normativa riguardante la programmazione personalizzata per gli studenti stranieri, gli strumenti dispensativi e compensativi per gli studenti con DSA e la programmazione semplificata o differenziata per gli studenti certificati.

Insufficienze

Insufficienze lievi

Per le insufficienze lievi si valuti se la sospensione del giudizio può avere ricadute, che non sia un ulteriore carico di lavoro.

Nel caso di insufficienze lievi e/o situazioni nelle quali il consiglio di classe sulla base degli elementi a disposizione proceda ad una valutazione in ottica biennale: la sospensione non verrà deliberata ma verrà attraverso una comunicazione allo studente e alla famiglia attivato un sorta di PAI che preveda una preparazione autonoma dello studente, e/o la frequenza obbligatoria nel primo periodo dell'anno scolastico successivo di corsi di recupero attivati dalla scuola, i cui risultati verranno verificati attraverso una o più prove

Insufficienze generalizzate

Nei casi di classi (specialmente biennio) in cui si rilevino percentuali anomale di insufficienze gravi e generalizzate, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di non mettere a rischio la prosecuzione della classe stessa nell'anno scolastico successivo, prevedendo percorsi di recupero in itinere e una modifica del piano di lavoro nelle diverse discipline.

Insufficienze gravi

In caso di insufficienze gravi, qualora considerata la situazione generale dello studente il Consiglio di Classe deliberi la sospensione del giudizio in una o più materie, sarà cura di ciascun docente interessato fornire allo studente indicazioni individualizzate per lo studio autonomo nel periodo estivo.

Ciò dovrà avvenire in modo formalizzato, con comunicazione a studenti e famiglie: è essenziale che la scuola offra agli studenti la possibilità di ricevere le indicazioni di cui sopra; sarà responsabilità degli studenti e delle famiglie cogliere tale opportunità.

Con le risorse disponibili, saranno attivati sportelli didattici per le materie con il maggior numero di studenti con sospensione del giudizio.

Sportelli didattici 2020/2021

Per il corrente anno scolastico saranno attivati sportelli su alcune materie per al più 140-200 ore. Potranno inoltre essere aggiunte iniziative riconducibili al Progetto Scuola 2021 (a titolo di rinforzo e/o per "6 con voto di consiglio");¹

Tali risorse dovranno essere utilizzate per:

¹ Le iniziative del Progetto Scuola sono a titolo non obbligatorio e pertanto non possono essere considerate come attività di recupero istituzionale organizzato dall'Istituto

Primo biennio professionale

Nelle classi prime dell'indirizzo professionale

1. Il consiglio di classe accerta la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti.
 - a. Se lo studente ha frequentato meno del 75% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroga:
 - i. L'anno scolastico non è valido
 - ii. La mancata frequenza è segnalata alle autorità competente ove ne ricorrano i presupposti
 - iii. Il CdC valuta l'opportunità di un eventuale riorientamento
 - iv. Il CdC non redige certificazione delle competenze
 - v. In caso di re-iscrizione anche d'ufficio nell'Istituto è redatto un nuovo PFI.
 - b. Se lo studente ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha diritto alla deroga, si procede come segue
2. Il CdC valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto. Sono possibili i seguenti esiti
 - a. Lo studente ha riportato valutazioni tutte positive e il PFI è adeguato: lo studente è ammesso alla classe successiva e il PFI è confermato.
 - b. Lo studente ha riportato valutazioni tutte positive ma il PFI necessita di modifiche (esempio cambio indirizzo, interesse a conseguire qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione): lo studente è ammesso alla classe successiva e il PFI è aggiornato (subito o all'inizio della classe successiva).
 - c. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il PFI prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
 - Partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate
 - Partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estive.
 - d. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento dli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito adattamenti del PFI e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente non è ammesso alla classe successiva e il PFI è rimodulato prorogandolo di un anno. Nel PFI saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e valorizzazione delle competenze comunque maturate

(²)

Criteria per lo svolgimento degli scrutini

² https://nuoviprofessionali.indire.it/wp-content/uploads/2019/10/Linee-guida_PARTE-PRIMA-e-SECONDA.pdf

Si ricorda innanzi tutto che la proposta di voto finale del docente deve considerare tutto l'andamento dell'anno scolastico, assumendo come elementi da valutarsi sia i voti riportati, sia ogni altro elemento di giudizio a disposizione del docente. È quindi da ritenersi inappropriata (se non addirittura illegittima) una proposta di voto basata semplicemente sulla media aritmetica.

Le motivazioni della proposta devono essere sintetizzate nell'apposito spazio del registro elettronico.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Criterio generale 1 per la promozione con o senza sospensione del giudizio | Possibilità per l'alunno/a, attraverso lo svolgimento di percorsi di recupero/sostegno organizzati dalla scuola e/o lo studio autonomo o sostenuto dalla famiglia, di raggiungere i prerequisiti minimi per la prosecuzione del percorso scolastico. |
| 2 | Criterio generale 2 per la promozione con o senza sospensione del giudizio | Considerare la realtà della classe e il percorso individuale dell'alunno/a, con attenzione alle situazioni eccezionali di alunni in gravi difficoltà durante l'anno per disagi di carattere personale, familiare, di salute, etc., sicuramente accertati. |
| 3 | Criterio generale 3 per la promozione con o senza sospensione del giudizio | Per le classi prime, considerare la prospettiva biennale, considerando le potenzialità dello studente/essa. Per il biennio finale, è preferibile una ripetenza in quarta anziché in quinta. |
| 4 | Criterio generale 4 per la promozione in sede di scrutinio finale <u>o integrativo</u> nel caso di obiettivi non interamente raggiunti | Nel caso di obiettivi non interamente raggiunti in uno o più materie, considerando il quadro generale, è possibile promuovere lo studente all'anno successivo impegnando lo studente a un percorso di recupero iniziale (settembre-ottobre) con prova di verifica obbligatoria. |
| 5 | Numero di insufficienze per la determinazione della non promozione o della "sospensione del giudizio" = numero massimo di materie sulle quali sostenere le prove di verifica finale per l'ammissione all'anno successivo (Classi I, II, III, IV) | In base alla vigente normativa, la "sospensione del giudizio" o la "non promozione" non sono legate a un numero predefinito di insufficienze (tranne l'eventuale 5 in condotta), quanto alla possibilità dell'alunno di recuperare i livelli minimi delle discipline carenti, attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero e/o lo studio personale svolto autonomamente. Indicativamente, si può fissare a 3 il "tetto" delle materie da recuperare e sulle quali l'alunno dovrà sostenere le prove di verifica. Nel caso si deliberi la sospensione del giudizio per studenti con DSA o certificati, <i>il CdC deve predisporre una breve relazione (per i colleghi che esamineranno lo studente a settembre) con indicazioni sulle caratteristiche dello studente, sugli obiettivi da raggiungere e sulle modalità di conduzione delle prove.</i> |
| 6 | Indicazioni del Consiglio di Classe per i percorsi di recupero | Per ogni disciplina, il docente titolare, (insieme ai colleghi nell'ambito del dipartimento disciplinare), |

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>indica i contenuti del percorso di recupero, nonché le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle verifiche; inoltre, predispone un modello di prova di verifica (o una descrizione della stessa) che gli studenti possano prendere come riferimento, e predispone la prova da depositare in Segreteria per la verifica di settembre (per tutte le prove, comprese quelle orali, anche una griglia di valutazione)</p> |
| 7 | Ammissione all'esame di Stato (Classe V) | <p>L'articolo 13, comma 2, del D.lgs. 62/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative, a condizione che le stesse (assenze) non pregiudichino, secondo il consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli interessati; • b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove nazionali Invalsi; • c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (210 ore negli istituti professionali; 150 ore nei tecnici; 90 ore nei licei); • d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame. |
| 7bis | Ammissione Esame di Stato 2020/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a situazioni legate all'attuale emergenza epidemiologica; • non è necessario lo svolgimento delle prove invalsi; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • non è necessario aver svolto il previsto monte ore di alternanza scuola lavoro; • <i>Per l'ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.</i> <p>Poiché la votazione dello scrutinio finale è sempre di Consiglio sulla base delle proposte di voto dei docenti, il Consiglio di classe procederà, presa visione delle proposte di voto e considerando la situazione generale dello studente, a esprimersi per l'ammissione o non ammissione, e successivamente alla assegnazione finale dei voti.</p> <p>Per il voto di condotta, si procede secondo i criteri approvati dal Collegio</p> |
|--|--|---|

Ulteriori precisazioni su scrutini finali

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Valutazione nelle materie tecnico-professionali in cui sono previste presenze (Legge 3.5.99, n. 124; C.M. 28 del 3.2.2000)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante; quindi il Consiglio di classe delibera su tutte le valutazioni; • quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico. |
| | <p>Voto docenti di sostegno</p> | <p>La normativa (Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009) prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto."</i> • In altre parole, gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe come gli altri docenti assegnati alla classe, e si esprimono con un unico voto relativamente agli alunni certificati che seguono. Infatti, non essendo espresso il soggetto a cui è rivolto il voto degli insegnanti di sostegno, si deve necessariamente intendere che sia sempre quello dichiarato nel periodo |

| | | |
|--|--|--|
| | | precedente, cioè “relativamente agli alunni disabili”. Quindi qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono rispetto allo stesso con un unico voto. |
|--|--|--|

Sintesi scrutinio finale:

- **Collegio perfetto** Al momento della valutazione degli studenti, il collegio deve essere perfetto; ciò vuol dire che in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del Consiglio di Classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese.
- le decisioni siano congrue ed esaustive sotto il profilo della **motivazione**
- costituiscono atto amministrativo dovuto per il quale **non è ammessa l’astensione** di nessuno dei partecipanti, ivi compresi i docenti tecnico-pratici.
- I **docenti di sostegno**, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 4, c. 1, d.P.R. n. 122/2009 e art. 2, c. 6, D. Lgs. n. 62/2017).
- docenti incaricati dell'**insegnamento della religione cattolica e di attività alternative** partecipano solo alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
- **docenti di potenziamento e organico COVID**, non partecipano agli scrutini, a meno che non abbiano assunto la titolarità della classe, ma si limitano eventualmente a fornire ai colleghi titolari elementi utili alla valutazione.

Per il corrente anno scolastico sono previste ad oggi 200 ore (a 35 euro/ora), a tali risorse potranno essere aggiunte parte delle economie sui progetti per a.s. 2020/2021 e le iniziative del Progetto Scuola 2021 (a titolo di rinforzo e/o per “6 con voto di consiglio”);³

Tali risorse dovranno essere utilizzate per:

- attività di recupero e consolidamento area comune e di indirizzo
- attività laboratoriale di potenziamento rivolte a tutta la classe
- attività laboratoriale di promozione dell’eccellenza rivolta a parte della classe

Scrutini 2020/2021 alcune novità:

PAI

Deve essere verbalizzata la situazione degli esiti dei PAI, in particolare:

- attuali classi II e III indicare eventuali PAI non recuperati
- attuali classi IV indicare esiti PAI al fine di procedere all’eventuale integrazione del punteggio crediti in sede di ripresa di scrutinio finale.
- Attuali classi V si veda oltre

³ le iniziative del Progetto Scuola sono a titolo non obbligatorio e pertanto non possono essere considerate come attività di recupero istituzionale organizzato dall’Istituto

Modalità a distanza

Gli scrutini dovranno svolgersi in **modalità a distanza** (proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio 2021 - D.L. n. 52/2021). Sul tema interviene la nota 823 del 28.05.2021 (4)

Ammissione e non ammissione

Nota prot. 699 del 6.05.2021 [per le classi non terminali]⁵ richiama per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n. 122/2009.

Diversamente dallo scorso anno scolastico: i consigli di classe potranno decidere **sull'ammissione o meno** degli alunni alla classe successiva o agli esami di Stato.

La **possibilità della non ammissione**, eventualità sempre da prevedere solo in casi di estrema gravità, quest'anno da valutare con attenzione viste le continue interruzioni del rapporto didattico per quarantene, chiusure e didattica mista, e le inevitabili ripercussioni sul piano dell'acquisizione delle competenze nonché su quello relativo allo sviluppo emotivo e relazionale degli studenti.

Frequenza

“per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** rispetto al requisito di frequenza” - di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009 “anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica”. (Nota prot. 699 del 6.05.2021)

Il Collegio dei Docenti ha precisato i criteri per le deroghe con delibera in data 4.05.2021.

Attività valutativa

Siamo chiamati a esercitare la prerogativa valutativa (del singolo docente e del consiglio nella sua collegialità):

- o avviando un'attenta riflessione sul percorso di ciascun alunno,
- o distinguendo tra chi, pur avendo raggiunto solo parzialmente gli obiettivi didattici, ha comunque mostrato impegno e interesse e potrebbe proficuamente avvalersi delle attività di recupero e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento che la scuola è tenuta a garantire, e chi invece, nonostante tutti gli interventi posti in essere dai cdc, non è nelle condizioni di poter essere ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato.

Prove Invalsi e PCTO – Esame Stato

Sono sospesi per quest'anno l'obbligo di sostenere le prove INVALSI e lo svolgimento PCTO ai fini dell'ammissione agli esami di Stato (si vedano le Ordinanze ministeriali n. 52, art. 6, c. 1, e n. 53, art. 3, c. 1).

Educazione Civica

L'anno scolastico 2020/21 prevede per la prima volta l'inserimento nel documento di valutazione del giudizio descrittivo/voto **dell'insegnamento dell'educazione civica**, che verrà **attribuito su proposta del docente coordinatore dell'insegnamento**, avendo acquisito adeguati elementi conoscitivi dagli altri docenti del team. La nota MI n. 699/2021 specifica che “nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle

⁴ <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/emergenza-sanitaria-operazioni-scrutinio-2020-2021/>

⁵ <https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=144515>

altre discipline, **l'istituto della sospensione del giudizio** di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. **L'accertamento** del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto".

PEI PdP

Per gli studenti

- o con **disabilità certificata** ai sensi della legge n. 104 del 1992, la medesima nota richiama la necessità di procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.
- o analogamente per gli studenti con diagnosi di **disturbo specifico di apprendimento** ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Scrutini classi quinte – conversione credito

Sulla conversione del credito del quarto anno va effettuata sulla base della tabella B di cui all'allegato A all'OM 53/2021⁶. La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito. La conversione va effettuata dopo l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell' OM 11/2020. Infatti ai sensi del combinato disposto dell'O.M. 11/2020⁷ e della nota 8464/2020 per il solo a.s. 2019/2020:

- o l'ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti;
- o nel caso di media inferiore a sei decimi è stato attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/2021
- o l'integrazione non può essere stata superiore al punto.

Quindi il consiglio di classe in sede di scrutinio finale può procedere ad integrare di un punto al massimo il credito di 6 punti attribuito per la classe quarta nel 2019/20 [analoga operazione sarà fatta per le classi terze del 2019/20] in caso di promozione con media <6/10, attribuendo conseguentemente un credito massimo di 7 punti. Fatto questo si procede, per lo scrutinio di ammissione, alla conversione del credito.

Attenzione, c. 5 art.5 OM11/2020: ...La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

⁶ <https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ordinanza%20ministeriale%20II%20ciclo.html>

⁷ Art. 4 c. 4 Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Sospensioni del giudizio e modalità di recupero.

Dal verbale maggio 2019

Il Dirigente ricorda al Collegio che le valutazioni finali, soprattutto se negative, devono essere motivate e che la comunicazione con le famiglie deve risultare chiara e circostanziata, scevra da ogni possibile fraintendimento.

La sospensione del giudizio, così come le indicazioni per il recupero devono essere formalmente comunicati allo studente e alle famiglie.

| | |
|--------------------------------------|---|
| MODALITA' DI SVOLGIMENTO | Sportello didattico per indicazioni di studio. |
| DEFINIZIONE MATERIE O AREE | Priorità alle materie con più alunni insufficienti Priorità negli appuntamenti agli alunni con insufficienze gravi (sotto il 5) |
| ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI | Assegnazione dei docenti in base a <ul style="list-style-type: none">• incarico tempo indeterminato o annuale• graduatoria interna;• rotazione. In caso di indisponibilità dei docenti titolari a t. d. o t. i. annuale, priorità: <ul style="list-style-type: none">• ai docenti incaricati interni,• docenti titolari di altri istituti (criterio viciniorietà)• graduatorie d'Istituto,• graduatorie Istituti vicini• MAD• domande alla scuola, con valutazione del curriculum da parte del Preside |
| DURATA SPORTELLI | Calcolata sulla base del n. debiti e delle risorse, non meno di 6 ore. |
| PERIODO | Dalla fine degli scrutini al 17 luglio; dal 23 agosto |
| PERIODO VERIFICHE E SCRUTINI FINALI | Dall'1/9 all'11/9 salvo diverse indicazioni del ministero. |
| NATURA E CONTENUTI CORSI E VERIFICHE | Obiettivi e contenuti minimi già definiti dai docenti della disciplina anche in modo personalizzato o differenziato per studenti in situazioni particolari. Per ogni materia gli studenti svolgono una prova scritta strutturata o semistrutturata , se necessario una prova pratica , e una prova orale che a seconda delle materie e su indicazione dei Dipartimenti potrà essere (a) obbligatoria; (b) solo per coloro che non hanno raggiunto la sufficienza nella prova scritta. I docenti che hanno assegnato una sospensione del giudizio debbono predisporre, sentiti i colleghi: (a) la prova scritta di verifica (strutturata o semistrutturata) per settembre, per ciascuna classe con eventuale personalizzazione o differenziazione per studenti in situazioni particolari, e relative indicazioni per la valutazione; |

| | |
|--|---|
| | <p>(b) traccia di prova orale e/o pratica, e relative indicazioni per la valutazione;</p> <p>(c) indicazione sulla natura e sui tempi della verifica finale e predisposizione di modelli o descrizioni delle prove di verifica da consegnare a tutti gli alunni.</p> <p>(da depositare in Segreteria entro il 10/6)</p> |
|--|---|